

Allegato A)

STATUTO

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE GE.CO.

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita l'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE denominata GE.CO APS, Ente del Terzo Settore e senza scopo di lucro, autonoma e indipendente e fondata su principi democratici.
2. L'associazione ha sede legale in VIA ROMA N.51 – BASSANO DEL GRAPPA (VI).
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Statuto

1. La durata dell'Associazione è illimitata o fino a che l'Assemblea Straordinaria non ne decida lo scioglimento.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione stessa.
2. L'Associazione è retta dal presente Statuto, in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle leggi regionali, statali, che regolano l'attività dell'associazionismo.

Art. 4 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro.
2. L'Associazione è un Ente del Terzo settore che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi di attività di interesse generale nel pieno rispetto della libertà e dignità degli stessi. L'Associazione esercita in via principale l'attività indicata al punto d) dell'art.5 Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) e cioè: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative. In particolare persegue finalità educative, di istruzione e culturali di interesse sociale e promuove l'idea della famiglia come soggetto attivo privilegiato per l'educazione e istruzione delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti, per una piena valorizzazione delle loro persone, della loro dignità e salute, per un solido sviluppo della loro autonomia e per un loro inserimento costruttivo e positivo a pieno titolo nella società come cittadini.
3. GE.CO APS individua nei temi e negli atti legati all'istruzione familiare l'ambito prioritario della sua attività e si propone come obiettivi e finalità anche di facilitare la comunicazione e creare reti di contatto tra famiglie che si avvalgono dell'istruzione familiare

4. L'Associazione opera in conformità con la Legge 106/2016 ed il D.Leg.n.117 del 2017 e succ modificazioni e fino alla attuazione della Legge del Terzo settore si riferisce alla L.383/2000 ed agli art 36 e seg C.C. trattandosi di associazione non riconosciuta.
5. A tal fine svolge in favore dei propri associate, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente Statuto.

Art. 5 – Attività di interesse generale

1. L'Associazione esercita in via principale l'attività indicata al punto d) dell'art.5 Dlgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) e cioè: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28/03/2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative. In particolare esercita ed organizza le seguenti attività aperte a tutte le persone di qualsiasi provenienza etnica, fede religiosa, estrazione economica e sociale:
2. Crea una rete di collaborazioni tra famiglie;
3. Organizza una metodologia e uno sviluppo della didattica e formazione a tutti i livelli per la fascia di età 2 – 14 anni;
4. Promuove e sostiene una libera didattica finalizzata all'istruzione di ogni ordine e grado;
5. Promuove e struttura la formazione e la crescita cognitiva dell'individuo di ogni età;
6. Promuove in ogni forma e modalità l'apprendimento a tutti i livelli dei valori fondanti della famiglia e della famiglia allargata cioè il territorio;
7. Crea gruppi di studio, di lavoro, di gioco, promuove attività e corsi con particolare riguardo alla conoscenza della lingua inglese secondo metodologie che favoriscono l'apprendimento della lingua attraverso il gioco, la musica e l'attività fisica in genere;
8. Promuove scambi culturali in partnership con altre Associazioni o Enti in Italia e fuori dall'Italia;
9. Collabora con editori e scrittori dedicati all'attività dell'associazione e editare libri, opuscoli e testi finalizzati agli scopi dell'Aps
10. Organizza conferenze, corsi, mostre e manifestazioni;
11. Organizza passeggiate, escursioni guidate, gite e pic nic;
12. Crea laboratori manuali per la realizzazione di oggetti;
13. Organizza attività artistiche;
14. Organizza incontri di informazione e corsi inerenti la salute, l'alimentazione e il benessere della persona e delle famiglie;
15. Organizza percorsi formativi rivolti a famiglie, adulti e bambini;
16. Organizza e promuove percorsi formativi di educazione parentale ed educazione familiari;
17. Organizza eventi di coesione sociale non espressamente riportati nei punti precedenti
18. Collabora con centri culturali, sportive, agricoli ed altri soggetti, pubblici o private, per favorire il raggiungimento dello scopo sociale;
19. Organizza spettacoli, feste eventi e manifestazioni;
20. Promuove iniziative di aiuto reciproco, inclusa la banca del tempo di cui all'art.27 della legge 8 marzo 2000 n.53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art.1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n.244
21. Attua iniziative coordinate di istruzione parentale che si basano su attività di interesse sociale e culturale

Angelo Campese
Adriano Ceresa

Barbieri
Barbieri

Barbieri
Barbieri



Art. 6

1. GE.CO APS può svolgere attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
2. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione del pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.
4. Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o private, anche in collaborazione con soggetti terzi, sia presso il domicilio dei singoli soci, all'aperto, nei locali della sede o altre sedi ritenute idonee ed opportune (parchi, oasi, fattorie ecc)
5. L'Associazione si affida prevalentemente al lavoro libero, volontario e gratuito dei propri associati.
6. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo, occasionale o dipendente anche ricorrendo ai propri associati e di volontari.
7. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.
8. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
9. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
10. Le attività commerciali dovranno essere marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.
11. La somministrazione di alimenti e bevande può essere a favore dei propri soci e familiari conviventi.

Art. 7 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione
2. Contributi di soggetti pubblici e/o private ricevuti a vantaggio ed a sostegno dell'attività sociale
3. Donazioni, erogazioni, lasciti
4. Eventuali fondi di riserva costituiti dall'eccedenza di bilancio
5. Quote associative versate annualmente dai soci
6. Redditi derivanti dal suo patrimonio
7. Entrate derivanti da iniziative promozionali quali spettacoli, manifestazioni, fiere, attività ludiche, corsi ecc. Purché compatibili con gli scopi dell'Associazione.
8. Convenzioni stipulate con Enti pubblici e/o privati



Alberto Compagni
Roberto Gamba

Beni
Registrazione

Adolfo
Sonia Savio

Art. 8

1. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, reserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per Legge, Statuto o Regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
2. E' obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Art. 9 – Bilancio

1. Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 01 settembre al 31 agosto di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro Unico del Terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente. Esso si compone del Rendiconto economico e dello Stato Patrimoniale.
2. Il Rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo, viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio di esercizio.
4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il Bilancio, predispone il Bilancio Sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il giorno 30 del quarto mese successivo per la definitiva approvazione.

Art. 10 – Fonti di Finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- Dalle quote annuali di tesseramento dei soci
- Dai proventi della gestione del patrimonio
- Dalle attività di raccolta fondi incluso il Crownfounding
- Dai contributi di soci e di altre persone fisiche
- Dai contributi di Enti Pubblici e private
- Dalle convenzioni con Enti Pubblici
- Dalle erogazioni liberali
- Dalle attività commerciali marginali

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente Statuto e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 11 – Libri Sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associate in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare

Angel Campor
Helena Green

Eni Boveri
Ronald Fub

Antonio D'Amico
Salvo D'Amico



I libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 12 – Revisione Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui un componente

Art. 13 - Soci

1. GE.CO APS è aperta a chiunque ne condivida gli scopi e manifesti l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione dello Statuto, senza distinzione d'età, nazionalità, sesso, religione, opinione politica e/o religiosa.
I soci sono da distinguersi in:
 - Soci Fondatori
 - Soci Ordinari
2. Sono da intendersi Soci Fondatori I firmatari del presente Statuto; essi costituiscono il Consiglio Direttivo per il primo mandato quadriennale.
3. E' Socio Ordinario qualunque persona fisica in regola con il pagamento della quota associativa e approvata dal Consiglio Direttivo, che si riconosca nel presente Statuto.
4. Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare il modulo di iscrizione compilato al Consiglio Direttivo rilasciando il proprio nome, cognome, codice fiscale, indirizzo, luogo e data di nascita e un'informazione di contatto di uso corrente.
5. In base al D.Leg 196/2003 ed al Regolamento UE 679/2016 tutti I dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione, previo consenso scritto del socio.
6. Tutti I richiedenti devono dichiarare, espressamente, di accettare senza riserve il presente Statuto
7. Nel caso di minori la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.
8. Il Consiglio Direttivo formalizza l'ammissione che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purchè siano contestualmente versate le quote sociali prescritte.
9. La tessera ha valore annuale.
10. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.
11. Nel caso di rigetto della domanda, l'interessato può, nei successive sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
12. La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in Nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile nè rivalutabile neanche in caso di morte.



Angelo Campelli
Adriano Carcano
Beni
Roberto Furlan
Armando Tasso
Salvo Tasso

13. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

14. Tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare alle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Art. 14 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associative in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano
- ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. Gli stessi soci hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi associativi
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà ;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 15 - Volontari

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

Art. 16 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde per:

- a) decesso;

Angelo Campese
Roberto Geronzi

Vincenzo Pini
Roberto Pini

Alessandro Tasso
Silvia Basso



b) mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea, previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

c) dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

d) espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

Art. 17 - Organi Sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio direttivo;
- c) Presidente;

2. Possono essere costituiti inoltre i seguenti organi di controllo e garanzia:

- a) Organo di controllo
- b) Collegio dei Revisori Legali
- c) Collegio dei Probiviri

Art. 18 - Assemblea

1. L'assemblea degli associati è costituita da tutti i soci, fondatori e ordinari, in regola con il pagamento

2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. E' convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del Rendiconto economico-finanziario e del Bilancio Sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna).

4. L'Assemblea è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie, o per lo scioglimento dell'Associazione o per la delibera di fusione, scissione o trasformazione.

Angelo Campanella
Roberto Caporaso

Ugo Pizzi
Roberto Pizzi

Antonio Tasso
Salvo Tasso

5. l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto con motivazione scritta.

6. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

7. l'Assemblea ordinaria:

- approva entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente ai sensi dell'art 9 del presente Statuto.

- approva, quando previsto, negli stessi termini, il Bilancio sociale.

- discute ed approva I programmi di attività.

- elegge tra I soci I componenti del Consiglio Direttivo, e degli altri organi sociali in carica. Può revocarli collegialmente o singolarmente mediante mozione motivata e firmata da un quinto degli associate e presentata prima della convocazione dell'Assemblea. La mozione deve contenere I nomi dei sostituti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei 2/3. Chi è soggetto della mozione non ha diritto al voto.

- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni.

- delibera sulla quota associativa annuale.

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa.

- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti.

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

i) delibera sull'esclusione dei soci.

Art. 19 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Angelo Campanella
Roberto Capone

Luigi Pavia
Pierluigi Lupo

Alberto Tardito
Salvo Carro



3. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
4. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 20 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Art. 21 - Struttura dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.
3. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.
4. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.
5. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Art. 22 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di sette a un massimo di quindici componenti. Resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e un vice Presidente, o, più vice presidenti.

Angelo Bonaparte
Helena Agam

Angelo Bonaparte
Helena Agam

Angelo Bonaparte
Helena Agam

3. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

5. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

6. Le deliberazioni sono prese dalla maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

4. Compete al Consiglio direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione dell'attività.
- d) predisporre il Bilancio di esercizio ed eventualmente il Bilancio Sociale.
- e) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- f) eleggere il Presidente e il vice Presidente (o più vice Presidenti);
- g) nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- i) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- l) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- m) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati
- n) determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato (tali spese devono essere opportunamente documentate ed approvate)

Angelo Campanella
Leone Greco

Luigi Rossi
Theresa Di

Anna Maria
Sandra Dario

o) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendono necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione

p) individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale

7. Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti nell'ordine di preferenza risultante dalla procedura di nomina dell'organo, che dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, saranno indette elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Art. 23 - IL Presidente

1. il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti e dura in carica quattro anni o fino alla scadenza del mandato dello stesso ed è rieleggibile.

3. Il Consiglio Direttivo può revocare il suo mandato con la maggioranza con la quale è stato eletto con esclusione del voto del Presidente.

4. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi.

5. E' garante della esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo

6. Il Presidente può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, richiedere affidamenti bancari per perseguire le finalità istituzionali dell'Associazione.

7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

8. Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Il revisore dei conti è nominato dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili

Art. 24 - Organo di Controllo

1. laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di cui all'art.2397 comma secondo del Codice Civile
2. può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 comma secondo del C.C.
3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del C.C.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

Luigi Basso
Roberto Caporali
Roberto Caporali

Roberto Caporali
Roberto Caporali

Roberto Caporali
Roberto Caporali

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.lgs 117/2017
6. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 25 - Collegio dei Probiviri

1. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.
2. I probiviri non possono essere contemporaneamente membri del consiglio direttivo o dell'organo di revisione.
3. Il Collegio dei probiviri dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili (indicare eventuali limiti di mandati successivi).
4. Il collegio è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.
5. Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi. Attraverso il giudizio del collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili e utilizzo del patrimonio

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 27 – Iscrizione Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli art.45 e seguenti del D.Lgs 117/2017 e succ modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associative a cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'art.48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'art.83 del decreto legislativo 117/2017 e succ modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico del Terzo Settore tutte le modifiche alle informazioni fornite entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 28 - Pubblicità e trasparenza

1. Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo. Tali documenti sociali devono essere



Handwritten signatures on the right margin:
1. Dario Canepa
2. Roberto Caporale
3. Vigi Bonci
4. Riccardo
5. Sandro
6. Sandro

messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Art. 29 - Personale retribuito

1. L'associazione può avvalersi di personale retribuito per il raggiungimento dello scopo sociale.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 30- Scioglimento

1. Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione, il nome ed il patrimonio dell'associazione saranno devoluti secondo le norme, le modalità ed i tempi stabiliti dall'assemblea, ad altra associazione che sia in grado di garantire la destinazione ai fini analoghi a quelli del presente statuto.

Art. 31 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e in particolare la legge 6 giugno 2016 ed il D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Bassano del Grappa

ATO REG. II 26/10/2022

ALN. 2580 SERIE 3

ESITI E //

esente bollo/rep/ssa

D.lgs. 11/1/17

Alessandra Rivelli
IL FUNZIONARIO



Angelo Confalonieri
Lekeza Cagace

Pini Pisoni
Giuseppe Lilli

Alessandra Rivelli
Sandra Rivelli